

## **DIVORZIO**

Il divorzio si può richiedere quando è stata pronunciata la separazione giudiziale fra i coniugi, a seguito di sentenza definitiva oppure quando sia stata omologata la separazione consensuale e l'intervenuta separazione dura da tre anni.

### **DIVORZIO CONGIUNTO o CONSENSUALE**

I coniugi, assistiti da un legale, presentano alla Cancelleria del Tribunale del Comune di residenza di uno dei due, una domanda di ricorso per scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, unitamente ad un estratto dell'atto di matrimonio ed un certificato di residenza e stato di famiglia (per la residenza e lo stato di famiglia il Tribunale accetta anche l'autocertificazione).

Il Presidente del Tribunale, quale Giudice delegato da un Collegio di tre Giudici, fissa quindi l'udienza camerale; alla data fissata, i coniugi compaiono e sottoscrivono il verbale. La pratica in Tribunale si conclude con l'emissione della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

### **DIVORZIO GIUDIZIARIO**

Il coniuge interessato ad ottenere il divorzio, assistito da un legale, presenta la domanda di ricorso di cui sopra alla Cancelleria del Tribunale del Comune di residenza dell'altro coniuge, esponendo le motivazioni della sua richiesta. Il presidente del Tribunale, fissa l'udienza alla quale compaiono i coniugi con i rispettivi legali; è nominato il giudice istruttore e sono emessi i provvedimenti provvisori (o definitivi nel caso in cui sia raggiunto un accordo ed il divorzio si trasformi quindi da giudiziario a congiunto). La conclusione della pratica di divorzio giudiziario consiste in una sentenza definitiva, oppure non definitiva (condizioni economiche ancora irrisolte) ma che comunque produce già la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

## **LE COMPETENZE DEL COMUNE/STATO CIVILE ANAGRAFE**

Il Tribunale comunica all'Ufficio di Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio, l'avvenuta presentazione, da parte dei coniugi (o di uno solo di essi), del ricorso per divorzio. L'Ufficiale di stato civile provvede ad annotare tale comunicazione a margine dell'atto di matrimonio degli interessati.

Dopo l'emissione della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la Cancelleria del Tribunale trasmette al Comune ove è avvenuto il matrimonio una copia della sentenza stessa.

È importante sapere che: la sentenza viene inviata all'Ufficio di Stato Civile solo se è passata in giudicato, vale a dire se è stata firmata l'acquiescenza. In mancanza di acquiescenza, la sentenza passa in giudicato dopo un anno e 45 giorni dalla sua pubblicazione e fino ad allora i coniugi non risultano divorziati.

L'Ufficiale di Stato Civile esegue l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi e trasmette la comunicazione di divorzio all'Ufficio di Stato Civile in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto (nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avevano la residenza in due Comuni diversi) ed all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza relativo.

L'Ufficiale d'Anagrafe registra la comunicazione di divorzio: il cittadino interessato può verificare l'avvenuta variazione del suo stato civile richiedendo un certificato di stato libero all'Ufficio Anagrafe del proprio Comune di residenza.